



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 06/03/2003

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)DECRETO 26 novembre 2002, n.785

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio. destinata a diventare definitiva calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire ai Sigg. CAMPOREALE Sabina e CAMPOREALE Ignazio CAMPOREALE Maria CAMPOREALE Sabina proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi mi. 167/1962 e 865/71 così censito in catasto:

Euro 47.295,53

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'Indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 28.377,32 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. CAMPOREALE Sabina CAMPOREALE Ignazio CAMPOREALE Maria CAMPOREALE Sabina il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa al proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica di citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto. nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi
